



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

SEZIONE IV

IL PRESIDENTE

Visto il decreto del Presidente del T.A.R. Lazio, n. 462 in data 15 dicembre 2023, con il quale si è provveduto alla ripartizione delle materie tra le Sezioni esterne del Tribunale, a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Vista la deliberazione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, adottata nella seduta dell'8 maggio 2024, con la quale sono state istituite, con decorrenza 1° luglio 2024, presso il TAR Lazio, sede di Roma, le Sezioni interne IV-quater e V-quater;

Visto il decreto del Presidente del TAR Lazio, n. 206 in data 27 maggio 2024, con il quale – a modifica del precedente decreto 15 dicembre 2023, n. 462 – si è provveduto alla ripartizione delle materie tra le Sezioni del Tribunale;

Vista la Delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa del 18 gennaio 2013 (recante “*Disposizioni per assicurare la qualità, la tempestività e l’efficientamento della Giustizia Amministrativa*”) così come successivamente modificata nella seduta del C.P.G.A. del 12 settembre 2014;

Visto, in particolare l’art. 2 della suindicata Delibera (recante “*ripartizione delle materie fra le sezioni e assegnazione degli affari ai magistrati*”), in base al quale “*All’inizio di ciascun anno il Presidente del Consiglio di Stato ..., i Presidenti di Tribunale amministrativo regionale ..., i Presidenti delle sezioni esterne del T.a.r. Lazio, sede di Roma ..., effettuano la ripartizione delle materie fra le sezioni secondo criteri di omogeneità e connessione, nonché armonizzando, sul piano qualitativo e quantitativo, il carico di lavoro complessivamente attribuito alle diverse sezioni*”;

Tenuto conto, al fine di assicurare un equilibrato riparto delle materie tra le Sezioni interne della Sezione Quarta, del carico complessivo dei ricorsi pendenti e di quelli dalle stesse introitati;

Visto il Codice del Processo Amministrativo;

Dato atto che, secondo quanto stabilito nel sopra citato decreto presidenziale, la redistribuzione delle materie tra le Sezioni è preordinata a garantire una maggiore celerità nella decisione delle controversie e ad evitare rinvii resisi necessari per la pendenza, in altra Sezione, di ricorsi presupposti, con conseguente trasferimento anche dei ricorsi pendenti presso la Sezione in precedenza competente, con esclusione delle sole controversie per le quali sia stata fissata la data della prossima udienza;

Sentiti i Presidenti delle Sezioni interne;

DECRETA

ART. 1

1. A decorrere dal 1° luglio 2024, i ricorsi assegnati alla Sezione Quarta esterna del T.A.R. del Lazio, secondo quanto indicato nel sopra citato decreto del Presidente del T.A.R. Lazio, n. 206 del 27 maggio 2024, sono così ripartiti tra le Sezioni interne:

SEZIONE QUARTA

Ricorsi avverso atti, provvedimenti e comportamenti delle seguenti amministrazioni:

- ANAS S.p.A.;
- Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCom);
- Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- Comitato interministeriale per il Made in Italy nel Mondo (CIMIM);
- Concessionari autostradali;
- Guardia di Finanza;
- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, limitatamente ai ricorsi avverso gli atti del Dipartimento per la programmazione strategica, i sistemi infrastrutturali, di trasporto a rete, informativi e statistici;
- Ministero delle Imprese e del Made in Italy (con esclusione dei ricorsi in materia di televisione e radio).

SEZIONE QUARTA BIS

Ricorsi avverso atti, provvedimenti e comportamenti delle seguenti amministrazioni:

- Poste Italiane S.p.A.;
- RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A.;
- Comitato interministeriale per le politiche del mare (CIPOM);

- Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL);
- Dipartimenti e uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ivi compresi quelli retti da Ministri senza portafoglio, ad esclusione del Dipartimento della Funzione Pubblica;
- Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB);
- Ministero dell'Istruzione e del Merito, limitatamente ai ricorsi in materia di "sostegno" (con riferimento ai ricorsi contraddistinti da N.R.G. pari);
- Ministero dell'Università e della Ricerca, limitatamente ai corsi di specializzazione per le attività di "sostegno" (con riferimento ai ricorsi contraddistinti da N.R.G. pari).

SEZIONE QUARTA TER

Ricorsi avverso atti, provvedimenti e comportamenti delle seguenti amministrazioni:

- Agenzia per la rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN);
- Dipartimento della Funzione Pubblica;
- Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane;
- Ministero delle Imprese e del Made in Italy (limitatamente ai ricorsi in materia di televisione e radio);
- Roma Capitale, limitatamente ai ricorsi riguardanti le procedure di condono edilizio;
- Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA);
- Ministero dell'Istruzione e del Merito, limitatamente ai ricorsi in materia di "sostegno" (con riferimento ai ricorsi contraddistinti da N.R.G. dispari);
- Ministero dell'Università e della Ricerca, limitatamente ai corsi di specializzazione per le attività di "sostegno" (con riferimento ai ricorsi contraddistinti da N.R.G. dispari).

SEZIONE QUARTA QUATER

A) Ricorsi avverso atti, provvedimenti e comportamenti delle seguenti amministrazioni:

- Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
- Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);
- Ministero dell'Istruzione e del Merito, limitatamente ai ricorsi riguardanti i dirigenti scolastici;
- Ministero dell'Università e della Ricerca, limitatamente ai ricorsi riguardanti le abilitazioni scientifiche nazionali;

B) Ricorsi in materia di “quote latte”.

2. A ciascuna delle sopra indicate Sezioni è, altresì, attribuita la competenza a conoscere delle controversie riguardanti gli Enti vigilati o controllati dalle Amministrazioni sopra indicate, o comunque operanti nell’ambito del settore di competenza delle stesse.

ART. 2

1. Laddove, nel corso dell’anno, venga ravvisata la necessità di modificare la ripartizione delle materie, come sopra assegnate alle Sezioni, si provvederà con apposito provvedimento.

2. È, comunque, possibile derogare alla ripartizione di cui all’art. 1, per il caso di riunione di ricorsi tra loro connessi o in presenza di significativi elementi di connessione fra affari rientranti in materie assegnate a Sezioni diverse.

ART. 3

1. Per le materie preventivamente non individuate, l’assegnazione è effettuata con riferimento alla ripartizione delle materie già indicate secondo il principio dell’affinità, per quanto possibile.

2. I ricorsi proposti avverso più atti, la cui cognizione appartenga a Sezioni diverse, sono assegnati alla Sezione competente a decidere sull’atto che assume carattere prevalente sulla controversia.

3. I ricorsi per ottemperanza sono assegnati alla Sezione interna che ha pronunciato la sentenza per la quale è chiesta l’ottemperanza.

ART. 4

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° luglio 2024 e viene trasmesso, per gli adempimenti di competenza, ai Presidenti delle Sezioni interne.

Roma, 27 maggio 2024

IL PRESIDENTE